



**AERONAUTICA MILITARE
COMANDO LOGISTICO**

Servizio di Commissariato ed Amministrazione
Reparto Amministrazione
1° Ufficio

Aeroporto di Ciampino, lì 15 febbraio 2011
(P.d.c. 1° M.llo Lgt. TONDI Marco – Tel. 603-2069-2079)
email: marco.tondi@aeronautica.difesa.it

A: TUTTI GLI ENTI

Prot. N. CL-SCA-RA/1/IRPEF/2011

Oggetto: Nuova modalità di calcolo dell'irpef e dei contributi previdenziali sulle competenze mensili – Personale Militare e civile.

e, per conoscenza, al: DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE DELL'A.M. BARI
UFFICIO DISTACCATO DELLA DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE ROMA
UFFICIO DISTACCATO DELLA DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE MILANO

1. PREMESSA

Con la presente nota si chiariscono alcuni aspetti riguardanti la nuova applicazione del regime fiscale e previdenziale nelle procedure di sviluppo delle competenze mensili del c.a..

Dopo un'accurata analisi effettuata, nel corso delle riunioni finalizzate all'interforzizzazione del sistema informatico relativo alla produzione degli stipendi insieme ai componenti delle altre Forze Armate circa l'applicazione delle aliquote fiscali e delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente, si è provveduto ad elaborare un nuovo algoritmo di calcolo che garantisca un "giusto" prelievo fiscale mensile in applicazione delle vigenti leggi tributarie e normative fiscali.

2. MODALITA' DI CALCOLO

Come concordato in ambito interforze per la realizzazione (in itinere) del sistema stipendiale "Unificato" ed in applicazione della riforma fiscale del 2004 che ha modificato il T.U.I.R. (Testo Unico sulle Imposte Dirette DPR 917/96) in materia di determinazione delle aliquote irpef e degli sgravi fiscali per lavoro dipendente e per carichi di famiglia, è stato predisposto un algoritmo di calcolo mensile dell'irpef da applicare, in fase di elaborazione dei cedolini delle competenze, a ciascun amministrato in ragione della personale situazione reddituale e familiare.

Nell'applicazione del nuovo algoritmo si tiene conto di due principi fondamentali:

- rispetto delle Leggi tributarie e normative fiscali;
- determinazione di un'imposta mensile corretta che, pur essendo presunta, si avvicini per quanto possibile all'imposta definitiva tenendo conto della situazione reddituale e familiare dell'amministrato.

Analizzando nel dettaglio le caratteristiche dell'algoritmo si precisa il procedimento di calcolo nei termini che seguono (esempio calcolo irpef competenze mese di marzo):

- determinazione del reddito percepito nei mesi antecedenti a quello di liquidazione mediante esame del sistema:

imponibile fiscale percepito nel mese di gennaio	2.322,72	+
imponibile fiscale percepito nel mese di febbraio	2.369,75	=
totale reddito consolidato	4.692,47	

- determinazione dell'imponibile fiscale del mese di marzo per la parte competenze fisse
imponibile fiscale mese corrente 2.349,47

- proiezione del reddito fisso del mese corrente sulle restanti mensilità +1(13^a mensilità);

imponibile fiscale mese di marzo	2.349,47 x 10 mesi (marzo/dicembre)	23.494,70	+
13^a mensilità		<u>2.349,47</u>	=
Totale reddito presunto		25.844,17	

- determinazione del reddito del mese corrente per la parte delle competenze accessorie;
competenze accessorie mese di marzo = euro 1.500,00;
- somma degli importi del reddito consolidato, del reddito presunto e delle competenze accessorie del mese, con conseguente determinazione del reddito annuale presunto ;

reddito presunto	25.844,17	+
competenze accessorie a tassazione massima (marzo 2011)	1.500,00	+
totale reddito consolidato (competenze percepite gennaio/febbraio 2011)	<u>4.692,47</u>	=
totale reddito presunto annuo	32.036,31	

- determinazione dell'imposta lorda annua presunta dovuta sulla base delle aliquote previste;
determinazione dell'imposta lorda annua = 8.493,80;
- applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente e carichi di famiglia;

calcolo detrazioni lavoro dipendente su reddito presunto annuo	768,14	+
calcolo detrazioni per carichi di famiglia coniuge a carico 100%	710,00	+
calcolo detrazioni per carichi di famiglia n° 1 figlio al 100%	<u>530,22</u>	=
totale detrazioni annue	1.369,34	

- determinazione dell'imposta netta annua;

imposta lorda annua	8.493,80	-
detrazioni lavoro dipendente	768,14	-
detrazioni per carichi di famiglia (710,00 + 530,22)	<u>1.240,22</u>	=
imposta annua netta	6.485,44	

- rilevazione dell'imposta già pagata nei mesi precedenti (gennaio/febbraio);

imposta trattenuta mese di gennaio 2011	599,56	+
imposta trattenuta mese di febbraio 2011	<u>504,94</u>	=
totale irpef 2011 già trattenuta	1.104,50	

- determinazione dell'imposta a tassazione massima per la parte delle competenze accessorie;
tassazione massima su accessorie del mese corrente = 1.500,00 x 38% = 570,00
- determinazione dell'imposta residua su competenze fisse;

imposta annua netta	6.485,44	-
imposta irpef già trattenuta (gennaio/febbraio 2011)	1.104,50	=
totale imposta residua su reddito annuo presunto	5.380,94	

- determinazione imposta mese corrente;

totale imposta residua competenze fisse	5.380,94	-
imposta accessorie tassazione massima	570,00	=
imposta totale annua	4.810,94	

- determinazione irpef del mese di marzo sulle competenze fisse;
Imposta totale annua pari a euro 4.810,94 : 11 (marzo/dicembre + 1(13[^])) = euro 437,35
- irpef a tassazione massima del mese di marzo sulle competenze accessorie = euro 570,00

Tale modalità di calcolo rispetta in pieno i principi di fiscalità progressiva dell'attuale regime tributario; attraverso siffatto metodo di computo si assumono come base di calcolo importi solo parzialmente presunti e comunque proiettati su base annuale; tali importi vengono rimodulati mensilmente diventando, nel corso dell'anno, sempre meno presunti in quanto aggiornati dinamicamente in funzione della evoluzione reddituale e familiare fatta registrare dall'amministrato.

L'effetto sostanziale è quello di realizzare un prelievo fiscale nei vari periodi d'imposta con un'immediata rideterminazione dell'irpef mensile nelle ipotesi di variazioni in aumento o diminuzione del reddito (sospensioni dal servizio, diminuzioni a capitolo, congedo, trasferimento altra amministrazione, nascita figlio ecc.) nel corso dell'anno.

L'applicazione di questo algoritmo si concretizza con l'ottenimento di conguagli fiscali di fine anno che, per la quasi totalità, si presentano tendenti allo "zero" ma soprattutto nel pieno interesse degli amministrati che, assoggettati mensilmente al "giusto" prelievo fiscale, hanno la garanzia di non dover versare, in sede di conguaglio fiscale, somme che in alcuni casi raggiungono importi tali da incidere sulla totale retribuzione mensile.

Il sistema è inoltre perfettamente in linea con l'applicazione delle norme fiscali considerando i redditi conosciuti e corrisposti dalle procedure automatizzate; ne consegue che in alcun modo viene applicato un recupero maggiorato d' imposta o imposte non dovute.

In sede di conguaglio fiscale saranno poi presi in considerazione eventuali redditi corrisposti da altre amministrazioni e comunicati come fuori busta nel sistema stipendiale "silef-Celdra" (menu "conguaglio" fuori busta), che comporteranno probabili correzioni dell'imposta trattenuta per il ricalcolo delle detrazioni fiscali.

A tale proposito, si sta prendendo in esame la possibilità di far inserire durante l'anno a cura dei contabili degli Enti sulla scheda fiscale del contribuente, e non a fine anno, i redditi corrisposti da altre amministrazioni, per poter considerare mese per mese il calcolo del prelievo fiscale tenendo conto della situazione reddituale complessiva dell'amministrato (redditi competenze fisse + redditi corrisposti da altre amministrazioni).

3. CONGUAGLIO MENSILE ALIQUOTA AGGIUNTIVA DELL'1%

In applicazione dell'articolo 3-ter della Legge 14.11.1992, n° 438 mensilmente, a raggiungimento del limite di reddito stabilito (per il 2011 € 43.042,00), il sistema applicherà in automatico il contributo aggiuntivo dell'1% sugli emolumenti lordi percepiti (totale lordo – 43.042,00 = differenza * 1%).

Al termine dell'anno di riferimento si procederà, comunque, al conguaglio dell'aliquota aggiuntiva del 1% tenendo conto dell'intera retribuzione percepita.

4. CONGUAGLIO MENSILE PREVIDENZIALE SU MAGGIORAZIONE 18% INPDAP

Come per il calcolo delle ritenute fiscali, anche per l'applicazione della maggiorazione del 18% della base pensionabile si è scelto di calcolare mese per mese il prelievo dell'aliquota previdenziale aggiuntiva. La ritenuta in parola viene calcolata mensilmente tenendo conto dell'imponibile previdenziale dell'amministrato determinato sull'importo lordo delle seguenti voci (applicazione della **circolare INPDAP n° 22 del 15 giugno 2005**):

- stipendio;
- assegno "ad personam" legato a valori stipendiali;
- r.i.a;
- elemento provvisorio di retribuzione 2010;
- omogenizzazione stipendiale D.L. 250/01, art 117-120 R.D. 3458/28;
- classi stipendiali;
- scatti gerarchici;
- perequazione.

Dopo avere individuato l'importo relativo alla maggiorazione previdenziale del 18% (quota "A"), si determina l'importo relativo alla competenze accessorie del mese corrente, se corrisposte (quota "B"), e sulla differenza si applicano le dovute ritenute previdenziali (9,20%+0,35% sistema pensionistico "retributivo"(militari) – 8,80%+0,35% sistema pensionistico "contributivo" (militari) - 8,80%+0,35% (civili); nel caso in cui l'importo della "quota A " sia uguale o inferiore all'importo della "quota B" **non si effettua nessuna ritenuta previdenziale.**

In tal modo viene mensilmente rideterminata la contribuzione dovuta sulla quota figurativa del 18% conguagliando (dare/avere) con la contribuzione pagata fino al mese precedente.

Di seguito è spiegato nel dettaglio il procedimento di calcolo (esempio calcolo maggiorazione del 18% sulle competenze mese di marzo):

- determinazione dell'imponibile maggiorazione del 18% figurativo sulle competenze percepite nei mesi antecedenti a quello di liquidazione mediante interrogazione del sistema:

imponibile 18% competenze mese di gennaio	1.958,00 x 18%	352,44	-
competenze accessorie percepite nel mese di gennaio		180,00	=
differenza		172,44	

- determinazione della ritenuta previdenziale del mese di **gennaio**;

	172,44 x 9,20%	15,86	+
	172,44 x 0,35%	0,60	=
Contributo 18% figurativo trattenuto sulle competenze di gennaio		16,46	

imponibile 18% competenze mese di gennaio	1.958,00 x 18%	352,44	+
imponibile 18% competenze mese di febbraio	1.958,00 x 18%	352,44	-
competenze accessorie percepite mese di gennaio		180,00	-
competenze accessorie percepite mese di febbraio		180,00	=
differenza		344,88	

- determinazione della ritenuta previdenziale del mese di **febbraio**;

	$344,88 \times 9,20\%$	31,72	+
	$344,88 \times 0,35\%$	<u>1,20</u>	=
Contributo 18% figurativo mese di febbraio		32,92	

Contributo 18% figurativo mese di febbraio		32,92	-
Contributo 18% trattenuto sulle competenze di gennaio		<u>16,46</u>	=
Contributo 18% figurativo trattenuto sulle competenze di febbraio		16,46	

imponibile 18% competenze mese di gennaio	$1.958,00 \times 18\%$	352,44	+
imponibile 18% competenze mese di febbraio	$1.958,00 \times 18\%$	352,44	+
imponibile 18% competenze mese di marzo	$1.958,00 \times 18\%$	352,44	-
competenze accessorie percepite mese di gennaio		180,00	-
competenze accessorie percepite mese di febbraio		180,00	-
competenze accessorie percepite mese di marzo		<u>500,00</u>	=
differenza		197,32	

- determinazione della ritenuta previdenziale del mese di **marzo**;

	$197,32 \times 9,20\%$	18,15	+
	$197,32 \times 0,35\%$	<u>0,69</u>	=
Contributo 18% figurativo trattenuto sulle competenze di marzo		18,84	

Contributo 18% figurativo mese di marzo		18,84	-
Contributo sul 18% figurativo trattenuto sulle competenze di gennaio		16,46	-
Contributo sul 18% figurativo trattenuto sulle competenze di febbraio		<u>16,46</u>	=
Contributo 18% figurativo rimborsato sulle competenze di marzo		-14,08	

In relazione a quanto evidenziato nel "procedimento di calcolo", si deduce che il prelievo previdenziale sulla maggiorazione del 18% avviene mensilmente rideterminando la contribuzione dovuta e compensandola con la contribuzione pagata nei mesi precedenti.

Al termine dell'anno di riferimento si procederà, comunque, al conguaglio dell'intera retribuzione e contribuzione annua ai fini della maggiorazione del 18%.

5. RIDUZIONE DEI TRATTAMENTI ECONOMICI LORDI SUPERIORI A 90.000 E 150.000 EURO – circolare M_D GMIL0 III 8 4 0428925 del 30/09/2010.

L'articolo 9, comma 2 del Decreto Legge n° 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n° 122 del 30 luglio 2010 prevede per il periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2013 una riduzione

sui trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti pari al 5% se superiori ad € 90.000, per la parte eccedente e fino ad € 150.000, e del 10% per la parte eccedente € 150.000.

Il reddito complessivo lordo sul quale operare le percentuali sopraindicate viene determinato dal sistema mensilmente, considerando tutti gli emolumenti fissi e accessori liquidati.

La riduzione viene applicata con una trattenuta mensile assicurando il pagamento delle ritenute previdenziali senza considerare la riduzione medesima; ciò, in quanto la norma stabilisce che tale riduzione **non opera ai fini previdenziali**.

In questo modo, alla fine dell'anno la riduzione verrà applicata su tutti gli emolumenti corrisposti con il sistema "silef" con l'esclusione di eventuali somme corrisposte da altre amministrazioni e comunicate a conguaglio di fine anno; per queste sarà effettuato un conguaglio a fine anno.

Firmato

Per gli aspetti informatici

IL CAPO DEL 5° UFFICIO C.E.I.D.
Col. A.A.r.a.s. Amato PASSARO

Firmato

Per gli aspetti amministrativi

IL CAPO DEL 1° UFFICIO
Col. C.C.r.n. Claudio GONNELLI